



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE N. 25 del 26.05.2015**

**ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO**

**OGGETTO:** L.R. 15 marzo 2002, n. 13, art. 4 bis – Spesa per il personale dei Gruppi Consiliari, determinazione tetto massimo e ripartizione budget.

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO:**

**CHE VISTO** l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria che al comma 1 stabilisce “Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni;

**VISTO** l'art. 27 dello Statuto della Regione Calabria che al comma 4 stabilisce “L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”;

**VISTO** il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, per quanto riguarda le spese del personale dei gruppi consiliari, dispone all'art. 2, comma 1, lettera h) l'obbligo per le regioni di stabilire per le legislature successive a quella in corso, l'ammontare delle spese per il personale dei Gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;

**EVIDENZIATO** che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in seguito denominata Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato il parametro omogeneo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 174/2012, in un tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato — da soggetti pubblici o privati — allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare;

**RILEVATO** che tale disposizione è stata recepita dall'art. 4 bis della Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante “ Spese per il personale”;

**RILEVATO** che l'art. 4 della Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante “Spese di funzionamento e aggiornamento”, assegna a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (Zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella Regione e che le somme non spese nell'anno di riferimento possono essere utilizzate dai Gruppi Consiliari nell'esercizio finanziario successivo;

**CONSIDERATO:**

**CHE**, ai fini della determinazione del costo di una unità di categoria D6, per come previsto dal comma 1, dell'art. 4 bis della Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13, con nota del dirigente del Settore Risorse Umane, prot. n. 6728 del 13/02/2015, sono stati valutati i seguenti elementi:

STIPENDIO TABELLARE PER 12 MESI	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITA' DI COMPARTO	TREDICESIMA MENSILITA'	ONERI RIFLESSI	TOTALE
28,342,72	212,52	622,80	2.379,60	11.302,74	42.860,38

**CHE**, pertanto, il tetto massimo della spesa annua per il personale dei Gruppi consiliari, con riferimento alla decima legislatura, è determinato nell'importo complessivo di € 1.328.671,78 (€ 42.860,38 per 31 consiglieri);

**VERIFICATO** che i gruppi consiliari costituiti presso il Consiglio regionale sono 9 (nove) per un totale di 31 consiglieri;

**VISTE** le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 09/02/2015 e n. 7 del 24/02/2015 relative alla costituzione ai Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

**VISTE** le tabelle "A" e "B", allegate come parte integrante al presente atto, nelle quali sono esposti i dati relativi alla composizione dei singoli Gruppi e il riparto del budget su base annuale e mensile;

**PRECISATO** che la suddetta ripartizione decorre da gennaio 2015 e fino al termine della legislatura;

**RITENUTO:**

**CHE** gli importi delle tabelle "A" e "B" possono subire variazioni conseguenti alla composizione dei Gruppi consiliari;

**CHE**, pertanto, saranno sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza solo le modifiche che comportano una diversa quantificazione del budget conseguente alla modifica della composizione dei Gruppi consiliari;

**RITENUTO**, di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria la verifica dell'andamento della spesa, il controllo del Budget assegnato e l'erogazione del contributo spettante ai singoli Gruppi;

**VISTO** l'art. 23 dello Statuto regionale;

Su proposta del Servizio Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi,  
per le motivazioni espresse in narrativa:

**DELIBERA**

1. di definire il costo complessivo della unità di cat. D posizione economica D6, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 13/2002 in € 42.860,38;
2. di stabilire, conseguentemente, il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 13/2002 recante " Spese per il personale", in € 1.328.671,78 (€ 42.860,38 per 31 consiglieri);
3. di assegnare a ciascun Gruppo consiliare un contributo per le spese di funzionamento e aggiornamento così come stabilito dall'art. 4 della Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13;

Spese funzionamento annuale art. 4 c. 1 L.R. 13/2002		Totale annuo singolo consigliere
Quota per singolo Consigliere	Quota "abitante" per singolo consigliere	
5.000,00	3.159,75	8.159,75

4. di ripartire la spesa complessiva, così come determinata nei punti 1, 2 e 3, tra i Gruppi consiliari, come da tabelle "A" e "B" che formano parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire che la suddetta ripartizione decorre da gennaio 2015 e fino al termine della legislatura, fatta salva una diversa quantificazione del budget a seguito di una diversa composizione dei Gruppi;
6. di stabilire che eventuali modifiche del budget, derivanti da una diversa composizione dei Gruppi consiliari, saranno operate dal Servizio Bilancio e Ragioneria senza ulteriore atto, a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di variazione della composizione dei Gruppi stessi;
7. di demandare al Servizio Bilancio e Ragioneria la gestione ed il monitoraggio della spesa del personale assegnato ai Gruppi consiliari e l'erogazione ai singoli gruppi del contributo mensile, previa verifica del budget assegnato;
8. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Segretario Generale, al Servizio Bilancio e Ragioneria ed al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché agli Onorevoli Presidenti dei Gruppi consiliari ed al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Il Segretario  
F.to Giovanni Fedele

Il Presidente  
F.to Antonio Scalzo